

**Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 20-02-2014) 05-06-2014, n. 23481**

### **amministrativizzazione del diritto penale**

1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Verona, riqualificato il fatto ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 256, comma 1, lett. a), ha dichiarato O.M. responsabile del reato ascrittogli condannandolo alla pena di Euro 9.000,00 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali.

2. Per la cassazione dell'impugnata sentenza, ricorre l'imputato tramite i propri difensori, affidando il gravame ai seguenti motivi e deducendo:

1) violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) con riferimento all'art. 521 c.p.p., comma 1, in quanto il Giudice di primo grado, con una valutazione del tutto priva di motivazione, illogica ed in contrasto con specifici atti processuali, ha errato nel riqualificare il fatto a mente del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1, lett. a) (smaltimento di rifiuti in assenza della prescritta autorizzazione);

2) violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) con riferimento all'art. 546 c.p.p., comma 1, lett. c), all'art. 530 c.p.p. ed all'art. 533 c.p.p., comma 1, avendo il Tribunale di Verona completamente omesso di esaminare il contenuto di documenti rilevanti per la decisione, prodotti dalla difesa ed acquisiti agli atti del processo;

3) violazione art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), con riferimento all'art. 162 bis cod. pen. avendo il ricorrente richiesto di essere ammesso all'oblazione ex art. 162 bis cod. pen. ed il Tribunale, con una erronea motivazione del tutto in contrasto con gli atti processuali ha rigettato con l'ordinanza 16 gennaio 2013 la domanda di oblazione.

#### **Motivi della decisione**

1. Il ricorso è fondato sulla base del primo motivo.

2. Al ricorrente, per quanto qui rileva, si contestava originariamente il reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1, lett. a), perchè - quale tecnico responsabile della discarica - effettuava un'attività di smaltimento di rifiuti speciali in mancanza del prescritto titolo abilitativo (in particolare accoglieva in discarica rifiuti che presentavano una concentrazione di policlorobifenili (PCB) superiore a 10 mg/kg).

L'originaria imputazione è stata poi modificata dal pubblico ministero, nel corso del dibattimento, in quella di cui all'art. 256, comma 4, del cit. D.Lgs. (inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione) rimproverandosi al ricorrente di aver effettuato un'attività di smaltimento di rifiuti speciali in difformità del prescritto titolo abilitativo (in particolare accoglieva in discarica

rifiuti che presentavano una concentrazione di PCB superiore a 10 mg/kg).

Il Tribunale, ritenendo superato il limite di 10 mg/kg per il conferimento in discarica di PCB e riqualificando il fatto, ha condannato il ricorrente per il reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1, anzichè per quello di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 4.

Quest'ultima disposizione concretizza, secondo la giurisprudenza di questa Sezione, un reato formale di pericolo che, punito con pena attenuata rispetto a quello di cui al comma 1, si configura in caso di violazione delle prescrizioni imposte per l'attività autorizzata di gestione di rifiuti, non essendo richiesto che la condotta sia anche idonea a ledere in concreto il bene giuridico tutelato dalla fattispecie incriminatrice (Sez. 3, n. 6256 del 02/02/2011, Mariottini ed altro, Rv. 249577); ed è una norma penale in bianco, il cui contenuto è delimitato dalle prescrizioni delle autorizzazioni in relazione alla finalità delle stesse.

E' stato sostenuto che essa rappresenta un esempio della cosiddetta "amministrativizzazione" del diritto penale, cioè dell'apprestamento di una sanzione penale per la violazione di disposizioni e precetti o prescrizioni amministrative di particolare rilevanza.

La ratio del trattamento di favore sotto il profilo sanzionatorio si identifica nell'esigenza di punire meno severamente colui che, essendosi reso riconoscibile alla pubblica amministrazione, che perciò può attivare i controlli preventivi, si sia limitato in seguito a violare le prescrizioni imposte dal provvedimento autorizzativo, sicchè la condotta appare, dal punto di vista dell'offensività, meno rilevante e significativa rispetto a quella realizzata dalle condotte di gestione non autorizzata, nelle quali il disvalore penale si risolve nel dissimulare l'attività pericolosa.

Nel caso di specie, il Tribunale ha sussunto il fatto nell'ambito dell'originaria e più grave contestazione (art. 256, comma 1), sostituita dalla successiva (art. 256, comma 4), la quale ultima non si è dunque aggiunta in via alternativa alla prima.

Nel pervenire a tale conclusione, il Tribunale ha fatto uso dei poteri di riqualificazione giuridica del fatto che gli competono ma ha ommesso qualsiasi motivazione al riguardo e di ciò fondatamente si duole il ricorrente che sostiene di essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata dalla Regione Veneto con il decreto n. 175 del 30 dicembre 2008, in base alla quale il pubblico ministero avrebbe aggiornato la originaria contestazione.

La sentenza impugnata va pertanto annullato con rinvio al Tribunale di Verona affinché motivi circa l'esistenza e la rilevanza dell'autorizzazione reclamata dal ricorrente, traendo da ciò le conseguenze giuridiche del caso.

I restanti motivi di gravame restano di conseguenza assorbiti.

**P.Q.M.**

Annulla con rinvio la sentenza impugnata al Tribunale di Verona.

Così deciso in Roma, il 20 febbraio 2014.

Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2014